

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA LUMACA - ONLUS"

## Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'Associazione denominata "La Lumaca", di seguito detta Associazione, con sede in Perugia, presso....
2. L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", una volta ottenuto il tale riconoscimento secondo le modalità di legge.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

## Articolo 2

Finalità

1. L'Associazione è apartitica, apolitica ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria occupandosi delle problematiche connesse alle malattie neoplastiche degli organi endocrini ed in particolar modo della tiroide. A tal fine intende:

- essere il punto di riferimento per le persone malate o che siano state trattate per le suddette malattie insieme a tutte le persone che sono a vario titolo sono interessate al progresso scientifico e medico per la cura e il trattamento di queste patologie (pazienti, medici, infermieri volontari, sostenitori);
- portare aiuto materiale e morale alle persone malate sotto varie forme, dal supporto logistico al sostegno psicologico nell'affrontare i problemi connessi alla malattia;
- promuovere e favorire la conoscenza delle malattie neoplastiche degli organi endocrini ed in particolar modo della tiroide al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura adeguata per i pazienti che ne sono colpiti;
- promuovere l'attività di ricerca e l'adozione da parte delle strutture sanitarie dell'Umbria dei percorsi diagnostici e terapeutici basati sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia;
- sensibilizzare gli organi politici, amministrativi, sanitari, le autorità regionali, gli organi di stampa ed i mass-media allo scopo di favorire l'assistenza dei pazienti e delle loro famiglie;
- promuovere iniziative culturali, corsi formativi ed informativi, pubblicazioni, conferenze che permettano l'educazione dei pazienti e dei loro familiari, l'aggiornamento degli operatori sanitari e campagne di informazione sanitaria verso l'opinione pubblica;
- promuovere la raccolta di fondi necessari per sviluppare le suddette iniziative;
- svolgere attività di assistenza organizzativa, grazie alla collaborazione volontaria dei propri associati;

2. È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 10 del

D. Lgs. 460/97.

3. L'Associazione per lo svolgimento della sua attività si avvale in via prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Agli associati possono essere solo rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti prefissati dal Consiglio direttivo.

4. L'Associazione potrà, se ritenuto necessario e utile allo svolgimento delle sue attività, aderire ad altri enti ed organismi aventi scopo analogo nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i legami di solidarietà.

## Articolo 3

Soci - Diritti - Obblighi

1. Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e enti senza scopo di lucro di diritto privato, riconosciuti e non riconosciuti, che condividono le suddette finalità ed intendono partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci onorari.

3. I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I soci ordinari sono i soggetti maggiorenni affetti da neoplasie tiroidee nonché i genitori, i familiari e le persone coinvolte nelle problematiche degli individui affetti dalle suddette neoplasie. I soci fondatori e ordinari hanno l'obbligo di versare il contributo annuale; gli stessi hanno il diritto di voto in assemblea e possono rivestire cariche sociali.

4. I soci fondatori e i soci ordinari hanno l'obbligo di versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché quello di prestare gratuitamente la propria opera a favore dell'Associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite dal presente Statuto.

5. I soci sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione e avvalersi dei servizi forniti dalla stessa.

6. I soci onorari sono quelle persone, fisiche o giuridiche cui il Consiglio Direttivo ritiene di dover riconoscere tale qualifica per particolari meriti o per servizi resi all'Associazione.

7. I soci sostenitori e i soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.

#### **Articolo 4**

##### Soci - Ammissione - Esclusione

1. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta presentata dall'aspirante.
2. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione. Il Socio può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.
4. Il Socio in mora nel pagamento di tre contributi associativi annuali è considerato decaduto ad ogni effetto.
5. L'esclusione per gravi motivi viene sancita dall'Assemblea in caso di comportamento del Socio in contrasto con le finalità dell'Associazione, ed in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, nonché per danni morali o materiali arrecati all'Associazione.
6. I Soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 5**

##### Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dall'ammontare delle quote associative e dai contributi annuali;
  - b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  - c) da donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
  - d) dai beni o contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da persone fisiche e/o giuridiche, da Enti pubblici o privati, da Associazioni o gruppi;
  - e) dalle rendite del proprio patrimonio;
  - f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 6**

##### Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei Soci
  - il Consiglio Direttivo
  - il Presidente
  - Il Segretario Tesoriere
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Articolo 7**

##### Assemblea - Compiti - Funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari. I soci sostenitori e i soci onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
2. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
  - l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - la nomina del Consiglio Direttivo;
  - la nomina del Collegio dei Revisori;
  - la nomina del Segretario con funzioni anche di Tesoriere;
  - approvare gli eventuali Regolamenti;
  - la delibera sulle altre questioni afferenti la gestione dell'Associazione sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3. E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:
  - sulle modifiche dello Statuto;
  - sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 10 lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
4. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita:
  - in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati;
  - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita:
  - in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;
  - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.
6. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza di voti, salvo per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

voto.

8. Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; nessuno può essere portatore di più di una delega.

10. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. Il Segretario provvede alla stesura del verbale che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

12. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un quinto dei soci fondatori e ordinari.

13. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a tutti gli associati, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata, contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo di adunanza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni. La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o per posta elettronica.

## **Articolo 8**

### Consiglio Direttivo - Composizione - Funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, scelti tra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina viene effettuata nell'atto costitutivo.

2. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

3. I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea nella quale dovrà essere portata all'ordine del giorno la sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

5. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, all'ammontare delle quote d'iscrizione e dei contributi annuali dei Soci.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

9. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso congiuntamente al Presidente.

## **Articolo 9**

### Consiglio Direttivo - Compiti

1. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

- eleggere, tra i propri membri, il Presidente, salvo la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo;
- studiare e formulare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre progetti idonei al raggiungimento delle finalità statutarie secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- determinare le quote d'iscrizione ed i contributi annuali dovuti dai Soci;
- ammettere i nuovi Soci in base alle relative domande;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- ogni altro compito affidatogli dal presente Statuto.

## **Articolo 10**

### Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta altresì al Presidente:

- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, ponendo le materie da trattare nelle riunioni;
- dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, firmando gli atti necessari e facendo quanto altro si rendesse opportuno e necessario con facoltà di sostituire a sé altri consiglieri mediante procura per singoli atti o categorie di atti;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza del presente statuto, promuovendone le opportune modifiche qualora si rendessero necessarie;
- provvedere ai rapporti con le Autorità;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno e necessario riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente può nominare un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di

impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano, ne assume transitoriamente i compiti; il Consiglio stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.

#### **Articolo 11**

##### Segretario-Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere è nominato dall'Assemblea degli associati. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
2. Il Segretario Tesoriere svolge le seguenti funzioni:
  - verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
  - verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
  - verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
  - redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

#### **Articolo 12**

##### Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi eletti, anche tra i non Soci, dall'Assemblea che designa anche il Presidente.
2. Spetta ai Revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali proponendo eventuali modifiche; accerta periodicamente la consistenza della cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'Associazione. Ove necessario i Revisori potranno procedere anche individualmente a ispezioni e controlli.
3. A ciascun membro del Collegio non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del suo ufficio.

#### **Articolo 13**

##### Comitati scientifico

1. Le iniziative culturali ed divulgative degli operatori sanitari saranno decise dal Consiglio Direttivo in collaborazione con il Comitato Scientifico. Questo organismo è composto da cinque membri medici e due infermieristici a cui si aggiungono di diritto il Medico Responsabile del reparto di Endocrinologia (membro permanente) presso cui è dislocata la sede principale dell'Associazione, nonché il Medico Responsabile del reparto di Endocrinologia (anch'esso membro permanente).
2. All'interno del Comitato verrà scelto un Coordinatore mediante la votazione a cui parteciperanno i componenti del Comitato stesso ed i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Gli altri cinque membri saranno designati per meriti culturali ed assistenziali e saranno nominati ogni tre anni su designazione del Consiglio Direttivo e dei Membri permanenti del Comitato Scientifico. La carica a membro del Comitato Scientifico è rinnovabile. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. In occasione della prima riunione annuale dell'assemblea generale uno dei componenti del Consiglio Scientifico illustra i risultati raggiunti nell'anno precedente ed il programma dell'anno seguente.

#### **Articolo 14**

##### Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione dell'Associazione e termina comunque il 31 dicembre dello stesso anno.

#### **Articolo 15**

##### Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Gli eventuali beni dell'Associazione che residueranno una volta esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Articolo 16**

##### Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia nonché al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.